

rando che alcuni comuni in questi mesi si stanno attivando per il rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico e per i rinnovi delle stesse, viste le scadenze indicate nel citato decreto legislativo n. 152 del 1999 —:

quale sia l'interpretazione di codesto Ministero sul punto citato del decreto legislativo n. 152 del 1999;

con quale strumento legislativo, e in che tempi, il Governo intenda emanare un provvedimento d'indirizzo atto a chiarificare ogni dubbio in sede regionale al fine di non avere in futuro discrepanze tra la norma ed eventuali provvedimenti regionali e locali;

se non si ritenga utile — alla luce della descritta situazione — emanare un univoco atto di indirizzo, da cui si evinca chiaramente l'assimilabilità degli scarichi derivanti da attività di parrucchiere e acconciatore a quelli domestici, facendone conseguentemente discendere l'esenzione dal dotarsi di autorizzazione per gli scarichi in fognatura. (4-02799)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta scritta:

CATANOSO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 febbraio 2002, il ministero delle attività produttive, direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha decretato la pubblicazione delle graduatorie del bando del 2001 *ex* legge n. 488 del 1992;

in base alla graduatoria si rileva che sono state ammesse a finanziamento 4 società per la realizzazione di parchi eolici in Sicilia;

queste 4 società hanno ottenuto 7 contributi, 2 ciascuno le società IVPC 6, IVPC Marche, IVPC 2000 e Vento del Sud, per un totale di contribuzione pari 102 miliardi e 229 milioni di lire;

la circolare ministeriale minindustria n. 90315 per il bando sopra citato, al punto 2.1, ultimo capoverso, recita che « alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata »;

per la realizzazione di un parco eolico in Sicilia, non essendovi previsione nei piani regolatori dei comuni, prima di poter richiedere la definitiva autorizzazione amministrativa al comune per la realizzazione dell'opera, occorre una variante dello strumento urbanistico generale comunale;

alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'assessorato regionale all'urbanistica non ha emesso alcun decreto in relazione ai parchi eolici promossi dalle succitate società. In alcuni casi, alla data, erano stati a stento presentati i progetti di massima al comune, senza i necessari allegati di rito, corredati semplicemente dalla delibera consiliare che evidenzia la localizzazione dell'opera e la convenzione che regola i futuri rapporti fra la società e l'ente locale;

all'atto dell'acquisizione dei principali pareri urbanistici richiesti dalla normativa vigente quali quelli relativi ai vincoli paesistici, archeologici, sismici e idrogeologici, questi progetti vengono bocciati, anche perché la Sicilia non si è ancora dotata di un piano regionale per la localizzazione di dette strutture;

quanto sopra è pienamente suffragato dal mancato accoglimento del progetto da parte della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa;

per superare questa mancanza di documentazione le sopraccitate società avrebbero prodotto, verosimilmente, delle perizie giurate;

dette imprese risultano perciò inserite nella graduatoria pur prive dei requisiti prescritti *ex lege*, trattandosi di progetti non conformi alle imperative disposizioni circa la rispondenza agli strumenti ed ai vincoli urbanistici;

la permanenza in graduatoria di tali imprese determina anche una palese lesione del pubblico interesse in quanto i contributi che verrebbero alle stesse erogate rimarrebbero immobilizzati per anni senza alcuna possibilità di trasformarsi in investimenti produttivi;

risulta all'interrogante che queste 4 società siano riconducibili tutte ad un unico gruppo finanziario che frazionando gli investimenti su più imprese, è riuscito ad ottenere maggiori contributi potendosi classificare come piccole imprese che producono una quantità di energia inferiore a 50 mW, malgrado il progetto presentato agli enti locali sia unico e di oltre 100 mW;

inoltre le società, sulla base dei bilanci presentati, sono sotto capitalizzate per gli investimenti intrapresi e nell'ipotesi che le stesse dovessero acquisire le anticipazioni previste nel bando, e si verifica una impossibilità della realizzazione dell'opera, esiste il serio pericolo di perdita di risorse finanziarie con conseguente certo danno erariale —:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato in merito alla permanenza di dette società nella graduatoria speciale per attività della regione Sicilia — Bando del 2001 (11°) del settore industria. (4-02812)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazioni a risposta scritta:

FRANZ e LENNA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nell'abbazia del comune di Moggio, centro nelle montagne della provincia di

Udine, è stata lungamente conservata una pisside, antica cassetta di avorio del quinto secolo utilizzata per contenere l'eucarestia;

l'antico reperto è stato gelosamente custodito dalla comunità di Moggio per diversi secoli, acquisendo per la stessa un valore simbolico e di riconoscimento che supera di gran lunga quello storico-culturale, fino a quando la pisside non è stata sottratta dall'abbazia nei primi anni del novecento;

le indagini condotte dalla magistratura del tempo non portarono ad alcun risultato e si ritiene che da allora il manufatto sia stato immesso nel mercato clandestino internazionale dell'arte, dal quale è riemerso solo quando tempi e luoghi non ne hanno più consentito una legale rivendicazione di proprietà;

attualmente la pisside fa parte della *Dumbatorn Oaks Collection* di Washington, dove addirittura è esposta con la qualifica di « Pisside di Moggio » e nel 1972 la comunità di Moggio ha tentato invano — attraverso il Ministero degli affari esteri — di ottenerne la restituzione, rivendicandone, oltre all'evidente valore storico e culturale, la portata simbolica per la propria comunità;

nonostante l'assenza di una legislazione espressa, la normativa nazionale in materia di beni culturali sembra evolvere nel senso del rilievo primario da attribuirsi al patrimonio culturale delle singole nazioni, in ciò anche supportata dalle indicazioni recepite in sede di Unione europea;

in ambito internazionale un primo passo in questa direzione era stato mosso con l'approvazione della Convenzione Unesco del 1970, la quale incoraggia gli stati firmatari, tra i quali figurano sia l'Italia sia gli Stati Uniti, a prendere iniziative per proteggere e conservare i propri beni culturali —:

quali opportune iniziative intenda assumere al fine di ottenere la restituzione dell'opera al nostro Paese, affinché essa possa tornare nella legittima proprietà